Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 13/TFT del 13 gennaio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 10 gennaio 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 112
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Lojacono.
Proc.3902 / 67 pfi21-22/PM/sds del 30.11.2021 (Coppa Regionale Under 18).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Nocerino Nicola n.04.02.2005, (gara del 29.05.2021) calciatore, per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF;
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Santa Maria La Carità malgrado non fosse tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il calciatore Nocerino Nicola non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Nocerino Nicola due (2) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Santa Maria La Carità alla data della gara. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Nocerino Nicola due (2) giornate di squalifica.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 10.01.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 113
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Lojacono.
Proc.004083 / 36 pfi21-22/PM/ps del 06.12.2021 (Coppa Regionale Under 14).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Basileo Robert n.03.12.2008, (gara del 07.06.2021) calciatore; per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Zarrillo Martino (1 gara) della società Asd Leoncini Gregoriani, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Leoncini Gregoriani malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore: Zarrillo Martino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Basileo Robert tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Zarrillo Martino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società Asd Leoncini Gregoriani alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per:
il calciatore Basileo Robert due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Zarrillo Martino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 10.01.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 116
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Lojacono.
Proc.4218/76 pfi21-22/PM/pe del 13.12.2021 (Coppa Regionale Under 17- 16- 15).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Luigi Schiano n.2.09.1979 (1 gara), all'epoca dei fatti Presidente, della società Asd Real Forio 2014 per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Fed., 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF; calciatori: Amalfitano Loreto n.05.05.2006, (gara del 23.5.2021 – Under 15), Di Maio Salvatore n. 17.4.2006 (gara del 6.6.2021 – Under 15), Caserta Simone n.09.07.2005 (gara del 30.5.2021 – Under 16), Magnanimo Gennaro n.12.12.2007 (gara del 13.6.2021 – Under 16), Sbrogna Matteo n.26.7.2004 (gara del 30.5.2021 Under 17); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg.ri: Orazio Licciardello (2 gara), Vito Manzi (1 gara), Emiliano Massimo Alleggretti (1 gara) della società Asd Real Forio 2014, per la violazione

dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Forio 2014 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Forio 2014 malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori: Orazio Licciardello (2 gara), Vito Manzi (1 gara), Emiliano Massimo Alleggretti (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Luigi Schiano per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Amalfitano Loreto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Maio Salvatore tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Caserta Simone tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Magnanimo Gennaro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sbrogna Matteo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Orazio Licciardello, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Vito Manzi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Emiliano Massimo Allegretti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sig. Luigi Schiano, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Real Forio 2014 la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 2021-2022 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Real Forio 2014 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Amalfitano Loreto due (2) giornate di squalifica; il calciatore Di Maio Salvatore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Caserta Simone due (2) giornate di squalifica; il calciatore Magnanimo Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Sbrogna Matteo due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Orazio Licciardello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Vito Manzi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Emiliano Massimo Alleggretti, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Sig. Luigi Schiano, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Real Forio 2014 la penalizzazione di punti quattro (4), di cui punti uno (1)

Coppa Under 17, punti uno (1) Coppa Under 16, punti due (2) Coppa Under 15, da scontarsi nella stagione sportiva 2021-2022 ed € 300,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 10.01.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI il 13 gennaio 2022.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli